

29 aprile, 2020

## Emergenza Covid-19 e “Fase 2”: le misure introdotte dal DPCM del 26 aprile 2020 e il loro impatto sull’esecuzione dei contratti

Nel dichiarato intento di uscire gradualmente dall’attuale lockdown e avviare una progressiva ripartenza e riapertura del Paese, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il Dpcm del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Il nuovo Decreto contiene le regole per la c.d. “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare:

1. da un lato, conferma la maggior parte delle misure di contenimento adottate con i precedenti provvedimenti e già esaminate nel nostro [Articolo](#) in materia contrattuale;
2. dall’altro, elimina o attenua alcune delle restrizioni attualmente in vigore, consentendo ad esempio la ripresa di alcune attività produttive a partire dal prossimo 4 maggio.

Ci sembra, quindi, utile illustrare sinteticamente i contenuti di tale Decreto nonché le conseguenze dell’allentamento delle misure restrittive sui rapporti contrattuali pendenti.

### Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto?

Quanto alle attività produttive e commerciali, il nuovo Decreto prevede, tra l’altro, che:

1. restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (e.g. manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso funzionale), che potranno ripartire dal 4 maggio 2020 a condizione che siano rispettati i protocolli di sicurezza. Le imprese che riprenderanno la loro attività da tale data possono svolgere, già a partire dal 27 aprile 2020, tutte le attività propedeutiche alla riapertura;
2. restano, invece, consentite (a) le attività produttive sospese ove organizzate in modalità a distanza o lavoro agile e, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, (b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità e/o essenziali; (c) l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e

dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; (d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

3. restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per (a) le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1; (b) le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

4. restano sospese anche le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È, invece, consentita la ristorazione (a) con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme di sicurezza nonché (b) con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

5. restano altresì sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (e.g., lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse), che potranno essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale e delle ulteriori misure di sicurezza, quali ingressi dilazionati e divieto di sosta all'interno dei locali;

6. restano infine garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Quanto alla circolazione delle persone, il nuovo Decreto conferma le restrizioni attualmente in vigore, ma con alcuni allentamenti.

Consente, infatti, gli spostamenti all'interno del territorio regionale, oltre che per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", anche per (a) "incontrare congiunti" nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e (b) rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Restano, invece, vietati gli spostamenti tra diverse regioni, "salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

Le misure sinteticamente descritte nonché tutte le ulteriori misure contenute nel Decreto in esame saranno efficaci dal 4 al 17 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale. È fatta, comunque, salva l'applicazione delle misure di contenimento più restrittive eventualmente adottate a livello regionale.

## In che misura il nuovo Decreto impatta sull'esecuzione dei contratti?

Nel nostro articolo visualizzabile [qui](#), abbiamo esaminato le conseguenze giuridiche dell'emergenza sanitaria in corso, nonché delle misure di contenimento adottate dal Governo sui rapporti contrattuali pendenti, in termini di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Ad integrazione di quanto già illustrato, ci sembra utile fornire alcuni chiarimenti alla luce dell'ultimo Decreto.

In conseguenza della graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, le imprese potrebbero non trovarsi più nella posizione di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta, dovuta a *factum principis*, in cui si trovavano durante la vigenza dei precedenti decreti.

Si prenda, ad esempio, un'azienda operante nell'industria tessile, uno dei settori inclusi nell'allegato 3 del nuovo Decreto, per i quali è stata prevista la ripresa dell'attività a partire dal prossimo 4 maggio. Essa non sarà più impattata dalle misure di contenimento e potrà svolgere regolarmente la propria attività nel rispetto nei protocolli di sicurezza. Non potrà pertanto più invocare, a scusante dei propri eventuali inadempimenti contrattuali, l'impossibilità oggettiva di eseguire le relative prestazioni, quantomeno a causa delle restrizioni imposte dal Governo.

Nulla esclude, infatti, che l'emergenza sanitaria in corso possa comunque rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso erogare una prestazione contrattuale, operando come causa di forza maggiore indipendentemente dalle misure di contenimento (si veda il paragrafo 3 dell'**Articolo**).

Sotto un diverso profilo, il nuovo Decreto ha lasciato sostanzialmente invariate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone. Ciò comporta che, anche nei casi in cui le imprese siano nuovamente in grado di erogare le prestazioni contrattuali, queste ultime potrebbero comunque essere rifiutate dai relativi creditori (ad esempio, dal turista cui non è consentito viaggiare, dai futuri coniugi cui non è consentito sposarsi, ecc.) per impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione (si veda il paragrafo 8 dell'**Articolo**).

## Your Key Contacts



**Sara Biglieri**

Partner, Head of the Europe

Litigation group, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 34 708 377 28

[sara.biglieri@dentons.com](mailto:sara.biglieri@dentons.com)



**Roberto Lipari**

Partner, Rome

D +39 06 809 120 18

M +39 348 91 41 341

[roberto.lipari@dentons.com](mailto:roberto.lipari@dentons.com)